



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE**

Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 4370 DEL 29/04/2024

OGGETTO: PSP 2023/2027. Complemento dello Sviluppo Rurale per l'Umbria (CSR) 2023 – 2027.

- Intervento SRA01 – ACA 01 - Produzione integrata;
- Intervento SRA29 – Pagamento al fine di introdurre e mantenere pratiche Biologiche.

Modifiche ed integrazione relative a “Trasformazione di impegno in corso”.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Richiamati i Regolamenti (UE):

- 2021/2115 del parlamento europeo e del consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- 2021/2116 del parlamento europeo e del consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- 2021/2117 del parlamento europeo e del consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- 2021/2289 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici;
- 2021/2290 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- 2022/126 di esecuzione della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Considerato che il regolamento (UE) 2115/2021 prevede l'elaborazione da parte degli stati membri di un Piano Strategico nazionale di Programmazione (PSP) per il periodo 2023/2027, e che pertanto l'Italia mediante tale strumento definisce le priorità e le modalità di attuazione delle azioni nell'ambito della PAC su tutto il territorio nazionale;

Atteso che lo stesso Regolamento (UE) 2021/2115 prevede la possibilità di inserire nel PSP delle specificità regionali nell'ambito degli interventi previsti per lo Sviluppo Rurale con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021 "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione";

Dato atto che il 2 dicembre 2022 è stato approvato, con Decisione di esecuzione della Commissione europea (C (2022) 8645 final), il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia e che lo stesso è entrato in vigore il 1° gennaio 2023;

Considerato che con DGR n. 1393 del 28/12/2022 la Giunta Regionale ha adottato il Complemento di Sviluppo Rurale dell'Umbria 2023-2027 (acronimo CSR);

Ricordato che il CSR per l'Umbria 2023-2027, essendo un complemento di programmazione regionale connesso al PSP nazionale, è soggetto a verifica di conformità da parte del Mipaaf rispetto a quest'ultimo;

Ricordato che è tuttora in corso il negoziato tra la Commissione europea e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) riguardo alle modifiche da apportare al PSP sulla base delle richieste pervenute dalle Regioni tra cui la Regione Umbria;

Richiamati a tal proposito i seguenti provvedimenti regionali:

- la D.G.R. n. 1244 del 30/11/2023 concernente "Complemento di sviluppo rurale dell'Umbria 2023-2027- Approvazione Modifiche - Testo integrato";
- la D.G.R. n. 309 del 29/03/2023 concernente "Proposta di modifica delle personalizzazioni regionali alle schede di intervento del Piano Strategico della PAC 2023/2027.";
- la D.G.R. n. 470 del 10/05/2023 concernente "DGR n. 309 del 29/03/2023 "Proposta di modifica delle personalizzazioni regionali alle schede di intervento del Piano Strategico della PAC 2023/2027". Modifiche ed integrazioni.";

Vista la D.G.R. n. 1091 del 26 ottobre 2022 che ha disposto l'avvio, sotto condizione, delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno a valere sugli interventi SRA01, SRA12, SRA14, SRA15, SRA18, SRA29, SRA30, SRB01 e SRB02 del CSR;

Vista la D.G.R. n. 1323 del 13 dicembre 2023 che ha disposto l'avvio, sotto condizione delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno a valere sugli interventi CSR per l'Umbria 2023/2027 SRA01, SRA02, SRA04, SRA12, SRA13, SRA14, SRA15, SRA18, SRA24, SRA29, e SRA30 e sulle sotto misure del PSR 2014/2023 13.1 e 13.2.

Vista la D.G.R. n. 390 del 24 aprile 2024, Complemento di sviluppo rurale dell'Umbria 2023-2027 – Approvazione Testo integrato - Versione 4

Richiamate in particolare:

- la D.D. n. 12121/2022 e s.m.i.;
- la D.D. n. 12122/2022 e s.m.i.;
- la D.D. n. 13923/2023 e s.m.i.;
- la D.D. n. 13924/2023 e s.m.i.;

Preso atto che la D.D. n. 12121/2022 e s.m.i. e la D.D. n. 12122/2022 e s.m.i., all'articolo n.4, paragrafi 5.2 e 5.3, agli "Allegati A", definivano i criteri di "Ampliamento della superficie ad impegno" e "Trasformazione di impegno in corso", nel seguente modo:

- *Ampliamento della superficie ad impegno.* Per quanto riguarda la possibilità di aumentare la superficie richiesta a premio durante il periodo d'impegno, il beneficiario può aumentare la superficie (SOI) ad impegno solo mediante la presentazione di una nuova domanda di sostegno;
- *Trasformazione di impegno in corso.* Nel corso di esecuzione di un impegno pluriennale è possibile consentire la trasformazione di un impegno assunto ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) n. 2115/2021 in un altro impegno, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a. la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente;
 - b. l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;
 - c. il nuovo impegno sia incluso in quelli del PSP.

Un nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nel pertinente intervento a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

La trasformazione impegno consiste nell'aggiunta, agli interventi afferenti all'impegno iniziale, di uno o più interventi diversi, sulla base delle combinazioni consentite, ivi compreso il passaggio da SRA01 (Produzione integrata) a SRA-29 (Agricoltura biologica) esclusivamente sulle stesse superfici su cui insisteva l'impegno iniziale.

Preso atto inoltre che la D.D. n. 13923/2023 e s.m.i. e la D.D. n. 13924/2023 e s.m.i., all'articolo n.4, paragrafi 5.2 e 5.3, agli "Allegati A", definivano i criteri di "Ampliamento della superficie ad impegno" e "Trasformazione di impegno in corso", nel seguente modo:

- *Ampliamento della superficie ad impegno.* Per quanto riguarda la possibilità di aumentare la superficie richiesta a premio durante il periodo d'impegno, il beneficiario può aumentare la superficie (SOI) ad impegno solo mediante la presentazione di una nuova domanda di sostegno;
- *Trasformazione di impegno in corso.* Nel corso di esecuzione di un impegno pluriennale è possibile consentire la trasformazione di un impegno assunto con l'intervento SRA01 in un altro impegno.

Il nuovo impegno deve risultare costituito, oltre che dall'iniziale intervento SRA01, da un solo ulteriore intervento nel rispetto della combinazione degli interventi di cui all'articolo 4, paragrafo 6. È inoltre consentita la trasformazione dell'impegno da SRA01 (Produzione integrata) a SRA-29 (Agricoltura biologica), in tal caso il nuovo intervento (SRA29) non può essere più combinato con nessun altro intervento. Un nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nel pertinente intervento a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. La trasformazione è consentita entro il secondo anno d'impegno e solo nei casi in cui alla domanda iniziale di SRA01 non risulti già associato nessun ulteriore intervento. La trasformazione d'impegno è consentita esclusivamente sulle stesse

superfici oggetto dell'impegno iniziale di SRA01 (non è ammesso l'aumento di superficie).

Considerato che tali criteri sono stati successivamente oggetto di verifica da parte dei potenziali portatori di interesse, quali agricoltori e CAA, nonché dell'OP AGEA, e che a seguito di tali verifiche sono state segnalate criticità di carattere interpretativo in merito al criterio "Trasformazione di impegno in corso"; criticità che potevano e possono generare errori in fase di compilazione e presentazione delle domande caratterizzate da tale criterio, portando nei casi più complessi, all'inammissibilità della domanda stessa.

Considerato inoltre che a seguito di verifiche specifiche effettuate con l'OP AGEA sulla fattibilità informatica di entrambi i criteri ed in particolare modo del criterio di Trasformazione di Impegno in corso, che così come attualmente declinato, appare caratterizzato da criticità tali da non consentire una corretta implementazione della procedura informatica stessa.

Ravvisata quindi la necessità di aggiornare i criteri di "Ampliamento della superficie ad impegno" e di "Trasformazione di impegno in corso" nei modi e nelle forme di seguito descritte, con il fine di fornire una inequivocabile interpretazione dei criteri stessi verso i potenziali portatori di interesse quali agricoltori e CAA, nonché verso l'OP AGEA, con il fine di evitare possibili errori in fase di compilazione e presentazione delle domande caratterizzate da tale criterio.

Ricordato inoltre che il bando in oggetto rimane in ogni caso emanato "sotto condizione" in relazione all'approvazione delle modifiche, da parte dei Servizi della Commissione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di prende atto di quanto riportato in premessa e di sostituire integralmente quanto descritto ai paragrafi 5.2 "Ampliamento della superficie ad impegno" e 5.3 "Ampliamento della superficie ad impegno" dell'articolo n. 4, degli "Allegati A" alle D.D. n. 12121/2022 e s.m.i., n. 12122/2022 e s.m.i., n. 13923/2023 e s.m.i., 13924/2023 e s.m.i., nel seguente modo:

- il paragrafo 5.2 "Ampliamento della superficie ad impegno" è modificato nel seguente modo;

- **5.2 Ampliamenti della superficie ad impegno**

Per quanto riguarda la possibilità di aumentare la superficie richiesta a premio durante il periodo d'impegno, è possibile incrementare la superficie richiesta a premio attraverso una nuova domanda di sostegno oppure attraverso una trasformazione della domanda con impegno in corso (nel modo e nelle forme declinate al successivo paragrafo 5.3).

- il paragrafo 5.3 "Trasformazione di Impegno in corso" è modificato nel seguente modo:

- **5.3. Trasformazione di impegno in corso ed aumento di superficie**

Nel corso di esecuzione di un impegno pluriennale è possibile consentire la trasformazione di un impegno assunto con l'intervento SRA01 (ovvero SRA29) in un altro impegno rafforzato.

Il nuovo impegno deve risultare costituito, oltre che dall'iniziale intervento SRA01 (ovvero SRA29), da un solo ulteriore intervento nel rispetto della combinazione degli interventi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, nelle forme e modalità di seguito riportate.

La trasformazione impegno è attiva fino all'annualità di presentazione domanda 2025, a valere per le domande di conferma impegno collegate a domande iniziali annualità 2023 e 2024.

In caso di Cambio Beneficiario (CB) la trasformazione impegno è attivabile sia dal cedente che dal subentrante.

Dal 2026 la trasformazione non sarà più applicabile.

Per attivare la domanda di “trasformazione” occorre procedere con la compilazione di una nuova domanda di sostegno, relativa ai due interventi capofila SRA01 o SRA29, andando poi a fleggere la finalità “trasformazione impegno” secondo le modalità definite dall’OP AGEA.

Attivando la trasformazione impegno è consentito l’aumento di superficie rispetto alla SOI presente nella domanda di sostegno iniziale.

Ai fini del rispetto del criterio del mantenimento, valgono e devono essere rispettate le seguenti condizioni:

1. se la trasformazione impegno è richiesta dal beneficiario iniziale della domanda di sostegno, la domanda di trasformazione è ammissibile solo se la “nuova SOI trasformata” rappresenta almeno l'80% della stessa SOI della domanda di sostegno iniziale, oggetto di trasformazione;
2. se la trasformazione impegno è attivata a seguito di un Cambio Beneficiario sia dal cedente che dal/dai subentrante/i, le domande di trasformazione sono ammissibili solo se la somma delle superfici inserite nelle rispettive domande, rappresenta almeno l'80% della stessa SOI della domanda di sostegno iniziale, oggetto di trasformazione;
3. se la trasformazione impegno è attivata a seguito di un Cambio Beneficiario solo dal cedente (ovvero solo dal/dai subentrante/i), le domanda di trasformazione e di conferma impegno sono ammissibili solo se la somma delle superfici inserite nelle domande (di trasformazione e conferma impegno), rappresenta almeno l'80% della stessa SOI della domanda di sostegno iniziale, oggetto di trasformazione. Pena l’inammissibilità della domanda di trasformazione (e di conferma impegno) e seguente decadenza della domanda iniziale di sostegno.

La trasformazione impegno è ammissibile se ricompresa nelle seguenti casistiche:

- da SRA01 a “SRA01 + un solo ulteriore intervento da definire tra SRA04, SRA12, SRA13, SRA24”;
- da “SRA01+SRA12” a “SRA29+SRA12”;
- da SRA01 a SRA29;
- da SRA01 a “SRA29+un solo ulteriore intervento da definire tra SRA02, SRA12, SRA24”;
- da SRA29 a “SRA29 + un solo ulteriore intervento da definire tra SRA02, SRA12, SRA24”;

La superficie richiesta ad impegno per SRA02, SRA04, SRA12, SRA13, SRA24 deve risultare sotto impegno anche nella domanda trasformata di SRA01 (ovvero SRA29) nel rispetto delle casistiche sopra riportate, pena l’inammissibilità delle stesse superfici richieste in SRA02, SRA04, SRA12, SRA13, SRA24.

Le domande di sostegno relative a SRA02, SRA04, SRA12, SRA13, SRA24, possono essere rilasciate solo a seguito del precedente rilascio della domanda di sostegno/trasformazione di SRA01 o SRA29, pena la loro inammissibilità.

Il nuovo impegno è considerato assunto dal beneficiario per l’intero periodo specificato nel pertinente intervento, a prescindere dal periodo per il quale l’impegno originario è già stato eseguito.

2. di ricordare che le modifiche introdotte dal seguente atto vengono emanate “sotto condizione” in relazione all’approvazione delle modifiche stesse, da parte dei Servizi della Commissione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027;
3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 29/04/2024

L'Istruttore
- Francesco Cintia
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 29/04/2024

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Francesco Cintia
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 29/04/2024

Il Dirigente
Dr.ssa Giovanna Saltamacchia
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2